

REGOLAMENTO DEL GRUPPO UFFICIALI DI GARA - ANNO 2025

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera nr. 91 del 19/12/2024

Art. 1 - Costituzione e scopi

Il Gruppo Ufficiali di Gara, di seguito indicato come G.U.G., è costituito dall'insieme di tutti gli Ufficiali di Gara della F.I.M. suddivisi in Organi Centrali e Periferici e distinti fra loro per ruoli, compiti e funzioni.

Esso garantisce il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni motonautiche riconosciute dalla F.I.M. nel pieno rispetto dei regolamenti sportivi, tecnici, ed amministrativi adottati dalla F.I.M. o dall'U.I.M. quando le manifestazioni hanno carattere internazionale.

Art. 2 - Organi Centrali e Periferici

Gli Organi Centrali sono:

Il Consiglio Direttivo

La Consulta dei Commissari Generali

Gli Organi Periferici sono:

I Fiduciari Zonali

Altri Organismi:

La Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara

Art. 3 - Ruoli degli appartenenti al Gruppo

Appartengono al G.U.G. tutti gli Ufficiali di Gara distinti in Effettivi, Allievi di secondo livello e Allievi regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dalla F.I.M. ed abilitati ad operare nei ruoli sottoelencati:

- Direttore di Gara
- **Assistente Direttore di Gare (se specificatamente richiesto)**
- Direttore di Gara Regionale
- Giudice di Giornata
- Segreteria Corsa
- UdG Tecnico
- Ruolo multifunzionale
 - UdG agli Alaggi
 - UdG alle Boe e Percorso
 - UdG alle Partenze
- Tutor

Art. 4 - Funzioni

Art. 4.1 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Federale.

Coordina l'attività del Gruppo Ufficiali di Gara, convoca e designa gli Ufficiali di Gara alle manifestazioni per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Federale.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dei Ruoli e degli Elenchi degli Ufficiali di Gara avvalendosi delle strutture federali messe a disposizione dal Segretario F.I.M. (Segreteria Ufficiali di Gara), propone le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento al Consiglio Federale.

Coordina l'attività dei Fiduciari Zonali con facoltà di delegare ai medesimi la convocazione degli Ufficiali di Gara per le gare regionali.

Relaziona, almeno bimestralmente, il Consiglio Federale sull'attività del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 componenti scelti dal Consiglio Federale:

- 1 Responsabile del Consiglio Direttivo
- 1 Presidente di Commissione
- 1 Consigliere Federale

Tutti i membri sono a rotazione.

Il Presidente:

- presiede il Consiglio Direttivo;
- propone al consiglio la nomina del segretario del medesimo;
- cura i rapporti con gli altri organi ed organismi federali;
- prende decisioni d'urgenza, che abbiano il carattere dell'obbligatorietà o dell'indifferibilità, con obbligo della comunicazione al consiglio direttivo nella prima riunione successiva;
- designa il proprio sostituto, temporaneo o permanente;

I componenti del Consiglio rimangono in carica un anno e possono essere confermati.

Il Consiglio è convocato da almeno tre membri ed è valido con la presenza di almeno 3 Componenti.

Art. 4.2 – Consulta dei Direttori di Gara

La Consulta dei Direttori di Gara è formata da 3 Direttori di Gara Effettivi in attività.

Il Consiglio Federale ha facoltà di consultare, anche in seduta collegiale, tutti i Direttori di Gara in attività per le seguenti materie:

- interscambio di esperienze professionali su tutta l'operatività degli Ufficiali di Gara
- proposta di innovazione e modifica in materia regolamentare
- sull'operato degli Ufficiali di Gara, proponendone, se del caso, inquadramento, avanzamento, cambio di ruolo, provvedimenti di plauso, di censura o declassamento.
- formazione ed all'aggiornamento professionale degli Ufficiali di Gara come Tutor

La Consulta dei Direttori di Gara, si troverà almeno una volta all'anno prima dell'inizio della sessione agonistica, per discutere, ed eventualmente suggerire, modifiche regolamentari e per effettuare la sessione degli esami per passaggi da allievo ad effettivo ed eventuali passaggi di ruolo.

Art. 4.3 - Supervisore di Giornata

Il Supervisore di Giornata, sarà esclusivamente il Delegato della Commissione Sportiva presente sul campo di gara, dovrà vigilare sull'operato di ogni Ufficiale di Gara e renderà conto al Consiglio Direttivo e al Consiglio Federale stesso successivamente alle manifestazioni tramite relazione scritta, riguardo l'operato degli Ufficiali di Gara. In caso il Supervisore desse giudizi negativi riguardo uno o più Ufficiali di Gara, sarà cura del Consiglio Direttivo decidere se far proseguire l'attività, ammonire o espellere l'eventuale Giudice inadempiente dal Gruppo.

Art. 4.4 - Fiduciario Zonale

Il Fiduciario Zonale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale competente per zona. Rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

I suoi compiti sono:

- promuovere il reclutamento e segnalare al Consiglio Direttivo le eventuali candidature;
- proporre e gestire per delega o di concerto con il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara le designazioni degli Ufficiali di Gara alle gare regionali;
- segnalare al Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara i nominativi degli Ufficiali di Gara meritevoli di essere promossi all'attività nazionale.

Art. 5 - Inquadramento, formazione, aggiornamento ed addestramento

Art. 5.1 - Inquadramento,

L'inquadramento degli Ufficiali di Gara avviene in base all'accertato possesso dei requisiti minimi stabiliti per ciascun ruolo.

Detti requisiti sono fissati dall'art. 6 del presente Regolamento e possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'inserimento di nuovi Ufficiali di Gara Effettivi ed Allievi nei rispettivi elenchi tenuti dalla Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara avviene su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara al Consiglio Federale, che procede alla eventuale ratifica.

Il declassamento, il passaggio a diverso ruolo e la cancellazione dagli elenchi/ruoli avverranno con identica procedura sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

L'avanzamento, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, avverrà dopo il superamento di appositi esami e si perfezionerà con la ratifica del Consiglio Federale.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza (fatti o comportamenti pregiudizievoli per l'operatività o per l'immagine della F.I.M. nonché per fatti lesivi della dignità ed onorabilità delle persone) il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara può adottare a carico dei responsabili provvedimenti di temporanea sospensione che dovranno essere sottoposti ai competenti Organi Federali con urgenza per il giudizio definitivo

Le disposizioni relative alle mansioni e retribuzioni degli Ufficiali di Gara saranno oggetto di apposita Circolare.

Art. 5.2 - Formazione, aggiornamento ed addestramento

La formazione e l'addestramento degli Ufficiali di Gara nei vari ruoli compete al Consiglio Direttivo, che può avvalersi della Consulta dei Commissari Generali sia per effettuare le sessioni di esame che eventuali aggiornamenti regolamentari salvo quanto previsto per la formazione dei Commissari Tecnici che spetta alla Commissione Tecnica:

- 1) La stesura dei testi sarà a cura del Consiglio Direttivo coadiuvato da persone dallo stesso appositamente individuate e dovranno comprendere i regolamenti e foto-immagini delle infrazioni (falsa partenza, salti di boa, sorpassi in virata etc. qualora disponibili).

- 2) Sia i Direttori di Gara Regionali sia tutti gli Ufficiali di Gara, compresi quelli già effettivi, potranno essere chiamati a svolgere ogni anno un test tenuto dal Consiglio Direttivo che ne confermerà l'esito. Il test dovrà essere svolto nel periodo limitrofo all'inizio dell'anno agonistico deliberato dal Consiglio Federale, per essere certi che siano stati già emessi tutti i nuovi regolamenti delle varie discipline.
- 3) Convocare per ogni manifestazione un numero massimo di 2/3 Ufficiali di Gara Allievi, al fine di ottimizzare le spese di trasferta e garantire loro un adeguato livello di formazione dal "tutor" di riferimento.

Art. 6 - Requisiti minimi richiesti

Art. 6.1

- a) Quelli previsti dal vigente Statuto Federale all'art. 50 8) lettera d).
 - "8) Sono incompatibili
Omissis
d) la carica di Giudice di Gara, con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica, con qualsiasi carica sociale e con la qualifica di Atleta o Tecnico federale"
- b) avere la cittadinanza italiana.

Art. 6.2 - Età

- età minima:
 - 16** anni compiuti
 - 25** anni compiuti per i direttori di gara + almeno 2 anni di esperienza come allievo Direttore di Gara o Direttore di Gara regionale.
- età massima:
 - 60 anni** (nell'anno del compimento) per specialità Moto d'acqua per i seguenti ruoli: Direttore di gara, Commissari di boa
 - 65 anni** (nell'anno del compimento) per la specialità Moto d'acqua per tutti gli altri ruoli
 - 70 anni** (nell'anno del compimento) per le specialità Circuito, Endurance e Offshore per tutti i ruoli
 - 70 anni** (nell'anno del compimento) per le specialità Diporto, Giovanile Radiocomandata, Motosurf e Hydrofly e per le gare Regionali di tutte le specialità
 - 70 anni** (nell'anno del compimento) per gli Ufficiali Tecnici per tutte le specialità.

Oltre i 70 anni di età, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara o della Commissione Tecnica, delibera il mantenimento in ruolo degli Ufficiali di Gara ritenuti idonei.

Dopo tale età l'Ufficiale di Gara può essere mantenuto in un ruolo onorario, a sua richiesta e, se del caso, può essere incaricato di attività non operativa sul campo.

Coloro che ancora non hanno compiuto 18 anni possono svolgere esclusivamente mansioni di mera collaborazione: giudice-allievo.

Tali limiti di età massimi non precludono l'inserimento del Giudice di Gara nel ruolo di Tutor. Il Tutor eventualmente convocato avrà diritto alle stesse diarie previste dai singoli ruoli per gli allievi.

Art. 6.3 - Comportamento

Agli Ufficiali di Gara è richiesto di:

- Mantenere una buona condotta morale, civile e sportiva.
- Osservare scrupolosamente il Mansionario degli Ufficiali di Gara deliberato dal Consiglio Federale e riportato in appendice al presente Regolamento come sua parte integrante ed imprescindibile.
- Arrivare sul campo gara all'orario indicato nella convocazione, in linea con l'avanprogramma specifico dell'Evento e restare a disposizione sul campo di gara per almeno un'ora dopo l'esposizione dell'ultima classifica o fino a decisione del Direttore di Gara.
- nell'espletamento delle loro mansioni, devono essere imparziali.

Art. 6.4 - Disponibilità

Tutti gli Ufficiali di Gara devono:

- Rispettare la disponibilità espressa annualmente con apposita scheda inviata dalla Segreteria Ufficiali di Gara all'interessato prima dell'inizio della stagione agonistica. In caso contrario si procederà, previa contestazione d'addebito e fatti salvi i casi di forza maggiore, alla proposta al Consiglio Federale da parte della Segreteria Federale di sospensione per un anno trascorso il quale, senza motivata richiesta di riammissione in ruolo da parte dell'interessato, si procederà alla cancellazione definitiva dall'elenco.
- Partecipare alle iniziative di formazione ed addestramento promosse dalla Federazione Italiana Motonautica ed apportarvi il proprio contributo collaborativo in termini di conoscenza e professionalità.

Art. 6.5 - Formazione

Studio e conoscenza dei regolamenti F.I.M. (U.I.M. per le gare internazionali).

Impegno per la propria crescita professionale e per la trasmissione ad altri delle proprie conoscenze.

Art. 6.6 – Ufficiali Gara Internazionali

La Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara cura un elenco di Ufficiali di Gara Internazionali al quale accedono, nei rispettivi ruoli, dopo accertata idoneità stilata dal Consiglio Direttivo, gli Ufficiali di Gara Effettivi in possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo per i quali sia accertata, oltre una solida esperienza, anche la buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Tale elenco deve essere approvato ogni anno dal Consiglio Federale.

Art. 7 - Cancellazione dal Ruolo Ufficiali di Gara

La cancellazione dal ruolo degli Ufficiali di Gara avviene per:

- Dimissioni
- radiazione (decisa dai competenti Organi Federali di Giustizia, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara e deliberata dal Consiglio Federale)
- rifiuto immotivato e ripetuto delle designazioni.
- Mancata disponibilità (art. 6.4)

Art. 7.1 - Sospensione temporanea

L'Ufficiale di Gara può essere sospeso temporaneamente dal ruolo e dalle funzioni per:

- propria richiesta personale (aspettativa).

- provvedimento disciplinare disposto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara in via d'urgenza, in attesa di giudizio.
 - assunzione di carica centrale o periferica incompatibile con lo status di Ufficiali di Gara.
- La sospensione temporanea dal servizio può essere disposta dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara per i casi previsti all'art. 5.1 per un periodo massimo di 60 gg.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari

Tutti gli Ufficiali di Gara, in quanto tesserati sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle Carte Federali; Statuto, Regolamento Organico, Regolamento di Giustizia e Disciplina, Regolamento Gruppo Ufficiali di Gara, anche allo scopo di farli osservare nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

La violazione delle Norme Federali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara può adottare in via d'urgenza i seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Biasimo scritto
- Sospensione temporanea dal servizio, in attesa di giudizio.

I provvedimenti di cui sopra non sostituiscono le normali procedure degli Organi di Giustizia Federali.

Art. 9 - Autonomia decisionale degli UU.GG.

L'Ufficiale di Gara opera sul campo in autonomia decisionale nell'ambito delle proprie attribuzioni regolamentari previste. Per tale motivo non può essere assoggettato disciplinarmente al giudizio del Giudice Sportivo Unico per decisioni adottate sul campo nell'ambito delle proprie attribuzioni, pur essendo le stesse impugnabili davanti agli Organi Federali di Giustizia ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia.

Art. 10 - Servizio cronometraggio e salvataggio

Gli addetti al Salvamento in Acqua (solo per le Moto d'Acqua) sono assimilati sul campo di gara agli UU.GG. F.I.M. ed in quanto tali, mentre svolgono il loro compito in totale autonomia, fanno invece capo al Direttore di Gara per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione.

Ogni elaborato prodotto dai Cronometristi, prima di essere pubblicato e trasformato in documento F.I.M., deve recare il visto del Direttore di Gara.

Art. 11 Scioglimento del Gruppo Ufficiali di Gara

Lo scioglimento del Gruppo Ufficiali di Gara è regolato dallo Statuto federale.

Art. 12 - Validità del Regolamento

Il Consiglio Federale ha potestà di deliberare e modificare in qualunque momento il presente Regolamento, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono per analogia ed in quanto applicabili, le norme F.I.M. e U.I.M. vigenti.

Art. 13 - Riunioni in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti degli organi centrali e periferici le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità "mista".
2. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede predefinita in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per la Federazione Motonautica, con l'utilizzo di webcam e microfono.
3. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dalle consuete, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione.
5. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento online.